

di Marisa Marraffino

Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2018

Essere dimenticati dai motori di ricerca che detengono i nostri dati è la nuova sfida degli utenti della Rete, che devono fare i conti con le pronunce - non univoche - dei tribunali nazionali. Il principio di certezza del diritto impone però l'individuazione di criteri precisi da applicare a ciascun caso concreto in modo da definire una volta per tutte i confini dell'attualità della notizia.

Il fattore tempo - Il nodo da sciogliere riguarda - appunto - l'attualità della notizia o, in altre parole, quanto tempo deve trascorrere prima che scatti il diritto a vedere cancellate le informazioni personali dalla Rete o quanto meno alla deindicizzazione dai motori di ricerca.

A marzo scorso il Tribunale di Milano (sentenza n. 3578) ha affermato che quattro anni possono definirsi un ragionevole lasso di tempo dopo il quale l'utente può chiedere che la notizia venga confinata nell'archivio informatico della testata e non sia più reperibile attraverso semplici citazioni del proprio nome e cognome su motori di ricerca generalisti. E, a settembre, lo stesso tribunale (sentenza n. 7846) ha ribadito la necessità del ridimensionamento della visibilità degli utenti. Il diritto alla protezione dei dati personali, qualificato come fondamentale della persona, non è però assoluto dovendo essere bilanciato con altri diritti di pari grado come il diritto all'informazione e alla trasparenza.

La questione è talmente controversa che la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 28084 del 5 novembre scorso ha rimesso gli atti al presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite che potrebbero quindi essere chiamate a fare chiarezza. Il caso prende le mosse dalla richiesta di un utente che dopo 12 anni di carcere e un faticoso reinserimento sociale si era trovato nuovamente al centro dell'attenzione a causa di un articolo su un giornale locale che aveva ripreso la sua storia per una rubrica dedicata agli omicidi del passato. L'indicizzazione della notizia online aveva di fatto vanificato il suo percorso di recupero tanto da portarlo a chiedere giustizia fino all'ultimo grado di giudizio.

Le regole Ue - Tecnicamente il diritto all'oblio è stato cristallizzato dall'articolo 17 del regolamento Ue 2016/679 (il cosiddetto Gdpr) che ha previsto espressamente la possibilità dell'utente di ottenere la cancellazione dei propri dati personali dal titolare del trattamento quando non sono più necessari rispetto alla finalità per la quale erano stati originariamente raccolti. Prima di allora il diritto all'oblio era stato frutto di interpretazioni giurisprudenziali che di volta in volta ne avevano esteso o ridotto la portata. La protezione garantita dal diritto europeo ai dati personali è stata progressivamente ampliata dalla giurisprudenza, traendo spunto dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

La fasi della tutela - Se esiste un interesse, anche per pochi addetti ai lavori, a reperire la notizia, questa deve essere mantenuta negli archivi digitali, ma se è trascorso un sufficiente

periodo di tempo dovrà non essere più indicizzata in modo da garantire all'interessato di poter continuare a svolgere la propria professione, senza dover subire in eterno il contraccolpo negativo della notizia che lo riguarda.

I motori di ricerca - La recente giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza n.7846 del Tribunale di Milano) ha stretto quindi le maglie sulla duplice responsabilità del motore di ricerca. Da un lato, infatti, quest'ultimo ha un ruolo attivo nella programmazione del software che sceglie gli abbinamenti tra i termini, il rimando alle pagine sorgente ed il grado di visibilità attribuito alla notizia; in secondo luogo, spetta proprio al motore di ricerca ogni iniziativa che possa agire sulle pagine in cui la notizia è stata riprodotta.

Spesso infatti non basta la semplice richiesta di deindicizzazione formulata dall'editore per ottenere l'effettiva eliminazione dei contenuti dai risultati di ricerca. È necessario quindi uno sforzo congiunto che tenga conto degli effetti del trascorrere del tempo o, comunque, del cambiamento delle situazioni che possono rendere illecita la pubblicazione di dati personali che erano stati legittimamente pubblicati all'epoca dei fatti.